

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI WILMO, GOTTARDO, SARETTA,
BORTOLAMI, PERANI, TORCHIO**

Presentata il 10 marzo 1988

Modifiche della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

ONOREVOLI COLLEGHI! — È di grande attualità e rilevanza l'ondata di proteste sollevate dagli amministratori pubblici e dalle popolazioni dei comuni indicati come luogo di soggiorno obbligato per le persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità.

Si ripropone, perciò, il problema della revisione dell'ultimo comma dell'articolo 3 e il n. 2) del quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Si rileva infatti che l'istituto disciplinato da tale legge si è rilevato, in questi anni, inefficace e contraddittorio rispetto alle finalità del legislatore.

L'applicazione della misura del soggiorno obbligatorio ha comportato e comporta, in genere, il trasferimento di persone sospette in località il più possibile lontane dal comune di residenza.

Se, per il passato, la cosa poteva anche essere giustificata, ai nostri giorni,

con i mezzi di comunicazione e le possibilità di spostamento che sono a disposizione di tutti, la distanza non impedisce ai destinatari del provvedimento di continuare a mantenere contatti e rapporti diretti con la criminalità organizzata.

Accade poi che, non solo non troncano i loro traffici illeciti, ma esportano la criminalità nel luogo destinato.

Si verifica così che ambienti, per nulla contaminati prima dell'arrivo della persona destinata al soggiorno obbligato, si trasformino in centri di organizzazioni criminali.

La presente iniziativa si propone l'abolizione delle misure di soggiorno obbligato in luoghi diversi da quelli di residenza.

Si ritiene infatti che, dove i soggetti svolgono la loro abituale attività, questi siano sottoposti ad un controllo più efficace, soprattutto se supportato da una vigilanza più attiva delle autorità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune di residenza, dimora abituale dell'interessato, o in comune immediatamente vicino. In ogni caso la località deve essere sede di comando territoriale dell'Arma dei carabinieri o di commissariato della polizia di Stato ed offrire le garanzie di un costante controllo ».

ART. 2.

1. Il n. 2) del quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« 2) di presentarsi due volte al giorno all'autorità preconstituita ed essere a disposizione in qualsiasi momento ».